

FAQ TITOLARI EFFETTIVI

1. In una società di capitali come devono essere applicati i criteri di individuazione del TE indicati nell'art. 20 (commi 2, 3 e 5) decreto antiriciclaggio?

I criteri devono essere applicati in forma “scalare”.

Il criterio della proprietà (comma 2) e il criterio del controllo (comma 3) sono da considerarsi alternativi tra loro e trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma.

Il criterio del controllo può essere utilizzato qualora il criterio della proprietà non consente di individuare il/i titolare/i effettivo/i.

Nel caso in cui l'utilizzo “gerarchico” dei due criteri, cioè del criterio “dominante” prima, e poi del criterio del controllo in via subordinata, non consenta di individuare univocamente il/i titolare/i effettivo/i occorre applicare il criterio residuale del comma 5 dell'art. 20.

L'uso del criterio residuale implica per i soggetti obbligati di dover tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo in base al criterio della proprietà e al criterio del controllo (comma 6 dell'art. 20 del decreto antiriciclaggio).

L'applicazione del criterio residuale comporta l'utilizzo nella comunicazione del “Tipo Requisito” per le imprese “TRA- TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE”. Qualora venga utilizzato nella comunicazione tale requisito per almeno un titolare effettivo possono essere indicati, complessivamente, solo titolari effettivi con lo stesso codice requisito “TRA” e/o con requisito “CTR”.

Si tenga, comunque, conto che il titolare formale della partecipazione potrebbe non essere il “titolare reale” della stessa (perché persona interposta). Gli amministratori, ai sensi del comma 3 dell'art. 22, devono svolgere le necessarie indagini, traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso.

2. In una società di capitali un socio ha una partecipazione “diretta” sopra soglia e una partecipazione 'indiretta' sopra soglia (perché è il dominus di una quota di partecipazione di un'altra persona interposta). L'amministratore della società come deve dichiarare questo socio come titolare effettivo?

Il socio titolare delle due partecipazioni, una quale 'proprietà diretta' e l'altra come 'proprietà indiretta', ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) e b) del d. lgs. n. 231/2007, deve essere indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito/codice **'TPD' e** con requisito/codice **'TPI'**.

3. In una società con personalità giuridica in cui uno dei soci ha due partecipazioni sotto soglia, di cui una a titolo di proprietà e l'altra a titolo di usufrutto (ma che sommate superino il 25%) come va individuato il titolare effettivo?

L'amministratore della società partecipata deve assumere le necessarie informazioni e appurare se vi sia un accordo che regoli l'esercizio dei diritti amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario sulla quota gravata dal diritto reale di usufrutto. In linea generale, le

due quote (una posseduta a titolo di usufrutto e l'altra a titolo di proprietà) vanno sommate e il loro titolare va indicato nel modello TE con codice-requisito **'TPD'**.

4. In una società di capitali un socio ha due partecipazioni, entrambe sotto soglia, una 'diretta' e una 'indiretta', se sommate le due partecipazioni superano il 25%. l'amministratore della società deve dichiarare questo socio come titolare effettivo?

Il decreto ministeriale 12 aprile 2023, che ha approvato il modello digitale TE e le istruzioni per la compilazione, prevede che le due partecipazioni **sotto-soglia** siano sommate e che il socio titolare delle due partecipazioni, una quale 'proprietà diretta' e l'altra come 'proprietà indiretta', ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) e b) del d. lgs. n. 231/2007, sia indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito **'TPI'**.

5. In caso di società che ha come socio unico un'altra società - oppure in caso di società che tra i soci annovera un'altra società con partecipazione superiore al 25% - come viene individuato il titolare effettivo?

Quando una società di capitali (cd. 'società-partecipata') annovera tra i propri soci un'altra società (cd. società- socia) e quest'ultima sia titolare di una quota di partecipazione superiore al 25%, il titolare effettivo (della società partecipata) va individuato applicando l'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. 231/2007. La disposizione prevede: " ... costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona". In questi casi è quindi necessario risalire alla persona fisica-proprietario 'indiretto' della quota di partecipazione rilevante. Se la società-socia non è una fiduciaria, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che 'controlla' la società-socia. Diversamente, se la società-socia è una società fiduciaria (esiste cioè un mandato fiduciario tra quest'ultima e un 'fiduciante') il titolare effettivo è individuabile in colui che 'possiede' per il tramite della società fiduciaria una "percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale" della società partecipata (l'amministratore della partecipata deve chiedere e acquisire l'informazione dalla società fiduciaria).

6. Se una società con sede in Italia e posseduta al 100% da una società straniera nella cui compagine sociale tutti i soci hanno una partecipazione sotto-soglia (non superiore quindi al 25%) il titolare effettivo della società italiana va individuato nell'amministratore unico di quest'ultima?

Si devono sempre applicare le regole generali. L'amministratore della società italiana 'partecipata' deve assumere le necessarie informazioni e verificare se vi sia una persona fisica - italiana o straniera - individuabile come titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007 (cioè in base al criterio della cd. 'proprietà indiretta'. Uno dei soci della società straniera potrebbe, ad esempio, esercitare il controllo su di essa e come prevede la norma richiamata -essere così individuabile come 'proprietario indiretto' della partecipazione totalitaria. Viceversa, se le informazioni così acquisite non consentissero di individuare un titolare effettivo, va utilizzato il criterio di cui all'art. 20 comma 3. Infine va utilizzato il criterio residuale, di cui all'art. 20 comma 5. Quest'ultimo comma stabilisce: "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche

titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". Qualora si utilizzi il criterio residuale, **devono essere indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono il ruolo indicato nella società italiana partecipata** (es. l'amministratore unico di quest'ultima) non coloro che li rivestono nella società straniera-socia.

7. Nel caso di società partecipata da una società fiduciaria (con partecipazione superiore al 25%) come deve essere individuato il titolare effettivo?

L'amministratore della società partecipata deve svolgere le verifiche imposte dall'art. 22 c. 3 del decreto anticiclaggio: deve quindi chiedere e ottenere dalla fiduciaria i dati identificativi di colui che 'possiede' - per il tramite della stessa società fiduciaria - una "percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale" della società partecipata. Deve poi svolgere, ovviamente, tutte le altre verifiche per individuare se vi siano altri titolari effettivi.

Va ricordato inoltre che la società fiduciaria è autonomamente tenuta a comunicare - all'ufficio del registro delle imprese presso cui la fiduciaria ha la sede legale - il/i titolare/i effettivo/i del mandato fiduciario, indicando gli estremi del mandato stesso.

Vi sono quindi due diverse comunicazioni della titolarità effettiva da presentare: 1) una riguarda la società partecipata dalla fiduciaria, deve essere sottoscritta da un amministratore della società partecipata e trasmessa alla camera di commercio individuata in base alla provincia in cui ha sede la società partecipata; 2) l'altra riguarda il singolo mandato fiduciario in sé considerato, la cui titolarità effettiva deve essere comunicata dalla società fiduciaria alla camera di commercio della provincia in cui ha sede la fiduciaria.

8. Una società straniera detiene il 95% del capitale sociale di una società di capitali italiana (società partecipata) mentre il restante 5% è posseduto da una persona fisica. La società straniera è partecipata da quattro soci-persone fisiche in parti uguali (ognuno ha cioè il 25%) uno dei quali è anche amministratore e legale rappresentante della società italiana. Come si individua il titolare effettivo e con quale codice-requisito?

Il titolare effettivo va individuato dagli amministratori sulla base delle informazioni che devono acquisire (art. 22 c. 3 d. lgs. n. 231/2007). Ciò premesso, si applicano, anche in questo caso, le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/2007. L'amministratore della società italiana deve quindi verificare se la società-socia straniera con partecipazione pari al 95% sia soggetta al controllo di una persona fisica (e in tal caso deve dichiarare tale persona fisica come titolare effettivo della società partecipata, in base all'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007; con codice-requisito **'TPI'**). L'amministratore (della partecipata) deve inoltre appurare se qualche persona fisica abbia il controllo della società da lui amministrata (v. art. 20 comma 3 d. lgs. 231/2007; es. il socio-persona fisica con partecipazione del 5% potrebbe aver stipulato un patto parasociale, a lui favorevole, con la società straniera grazie al quale è in grado di controllare la società italiana partecipata; codici-requisito **TCM** oppure **TCE** o **TVC**. Infine, se i criteri della proprietà o del controllo non fossero utili a individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale previsto dal comma 5 sopra ricordato (con codice-requisito **'TRA'**): in

questo caso il titolare effettivo "coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della **società italiana partecipata**."

9. Se un amministratore delegato è anche socio con una partecipazione superiore al 25% del capitale, con quale requisito va indicato come titolare effettivo?

I criteri previsti dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio vanno utilizzati secondo una certa progressione: vanno prima di tutto applicati i criteri della proprietà e poi del controllo. Quindi: un socio-amministratore delegato che sia anche titolare di una partecipazione superiore al 25%, è individuato come titolare effettivo in base al cd. 'criterio della proprietà' e va indicato con codice-requisito **'TPD'** (v, DM 12 aprile 2023).

10. In caso di società di capitali che ha come socio unico un trust, come viene individuato il titolare effettivo e chi firma la comunicazione del titolare effettivo?

La comunicazione dei titolari effettivi delle imprese con personalità giuridica deve essere firmata digitalmente da un amministratore. Il titolare effettivo, come è noto, deve essere una persona fisica. Vanno quindi applicate le disposizioni contenute nell'art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio. L'art. 20 comma 2 lett. b) stabilisce: "costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona"; la norma può trovare applicazione in via estensiva anche al caso in cui la partecipazione sia posseduta per il tramite di un trust. L'amministratore della società partecipata deve quindi acquisire informazioni e appurare se qualche persona fisica, tramite il trust, sia in grado di controllare la società. Nel caso in cui l'applicazione dei commi 2 e 3 non porti a individuare il titolare effettivo, resta comunque utilizzabile il criterio residuale di cui al comma 5, che stabilisce: "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società ...".

È importante ricordare, infine, che anche il trust è autonomamente soggetto a comunicare la propria titolarità effettiva (l'obbligo di comunicazione è posto in capo al fiduciario del trust). Vanno cioè presentate due comunicazioni TE: con la prima, sottoscritta dall'amministratore della società partecipata dal trust, sono comunicati i titolari effettivi della società partecipata; con la seconda, sottoscritta dal fiduciario del trust, sono comunicati i titolari effettivi del trust. Questa seconda comunicazione, relativa al trust, deve riportare anche i dati del trust, richiesti al punto 2 del modello TE, intitolato "TRUST Informazioni identificative" e deve essere inviata alla Camera di Commercio della provincia in cui il trust è stato costituito (se costituito all'estero, la comunicazione della titolarità effettiva del trust va inviata alla Camera di Commercio di Roma).

11. Nel caso di una società che ha come unico socio un ente pubblico (es. Comune) chi è il titolare effettivo?

Sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT).

Se un'impresa-persona giuridica è partecipata al 100% da un ente locale (Comune) il titolare effettivo va individuato, secondo alcune interpretazioni (v. le apposite linee Guida sulle verifiche antiriciclaggio approvate dal CNDCEC, il 22 maggio 2019) nel legale rappresentante dell'Ente locale: se si tratta di amministrazione comunale, il titolare effettivo andrebbe quindi individuato nel sindaco del Comune (con codice-requisito 'TPI').

12. Nel caso di società con quattro soci aventi ciascuno il 25% del capitale sociale, come viene individuato il titolare effettivo?

In caso di società con quattro soci, ciascuno con partecipazione pari al 25% del capitale, nessuno di questi può essere individuato come titolare effettivo con il requisito della titolarità di partecipazione diretta superiore al 25% (codice-requisito 'TPD'). L'amministratore deve quindi appurare se sia applicabile il criterio della cd. 'proprietà indiretta' secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007. Può darsi, infatti, che uno dei soci sia 'indirettamente' titolare di altra partecipazione (es. uno dei soci è in realtà un 'prestanome' di altro socio). In questo caso - titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l'altra in via indiretta - il DM 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25% il socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito 'TPI', Successivamente all'uso del 'criterio della proprietà' può essere utilizzato il criterio del controllo (art. 20 comma 3). Infine, qualora i primi due criteri non si rivelino utili, va utilizzato il 'criterio residuale' (art. 20 comma 5).

13. La sede secondaria di società estera iscritta al registro delle imprese è tenuta all'adempimento anche in Italia?

Sul punto è opportuna un'Indicazione ministeriale, MEF o MIMIT, o di altre Autorità centrali.

La sede secondaria è, In linea generale, soggetta all'obbligo di comunicazione perché è giuridicamente 'iscritta' nel registro delle imprese, come prevede l'art. 21 comma 1 del d. lgs. 231/2007. Un dubbio permane in caso di sedi secondarie in Italia di imprese-persone giuridiche con sede legale nell'Unione Europea, quindi già tenute a comunicare i titolari effettivi nel Paese della sede legale.

14. Se una società (srl) ha come soci due persone giuridiche e queste sono, a loro volta, partecipate solo da persone giuridiche occorre risalire alle persone fisiche che sono titolari effettivi di queste ultime?

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica. Quando una società di capitali (es 'A', società partecipata) annovera tra i soci, con partecipazioni superiori al 25%, altre persone giuridiche (es. società di capitali-socie) è necessario individuare, come prescritto dall'art 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007, chi eserciti il 'controllo' su di esse. Occorre quindi risalire la catena di controllo. Il criterio del 'controllo' forma oggetto di varie interpretazioni e

diverso può essere il risultato di tali verifiche. Se queste indagini e le verifiche di cui all'art. 20 comma 3 non portano all'individuazione di un titolare effettivo, va utilizzato il criterio residuale di cui all'art. 20 c. 5 del decreto antiriciclaggio. Gli amministratori della società partecipata, tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva, devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale e devono tenere traccia delle verifiche compiute e delle motivazioni che conducono all'impiego di tale criterio.

15. I consorzi con attività esterna sono obbligati a comunicare il titolare effettivo?

I consorzi, a livello generale, non devono comunicare il titolare effettivo perché non hanno personalità giuridica. In casi del tutto particolari, qualora sia previsto dalla legislazione speciale, il consorzio può assumere personalità giuridica di diritto privato: in questi casi è soggetto alla dichiarazione della titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta nel registro prefettizio, oppure nel registro regionale delle persone giuridiche private (v. art. 20 comma 4 d. lgs. n. 231/2007).

16. In caso di srl uni personale in liquidazione il titolare effettivo è il liquidatore o il socio unico (persona fisica)?

Anche nel caso di s.r.l. in liquidazione con socio unico vanno seguite le regole generali, stabilite dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/07 il liquidatore (soggetto obbligato a firmare la comunicazione del TE) può essere individuato come titolare effettivo solo se il criterio della proprietà e il criterio del controllo non fossero utili all'indagine. Nel caso in cui il titolare effettivo è il socio unico (in base al criterio della proprietà): il liquidatore deve comunque assumere le necessarie informazioni e appurare che questi non sia una persona interposta da altri (diversamente dovrebbe essere indicato il cd. 'socio occulto', cioè la persona fisica 'interponente').

17. Per una associazione-persona giuridica (iscritta anche nel RUNTS con qualifica ETS) in quale modo viene calcolata la quota minima di possesso per individuare il titolare effettivo, visto che non ci sono quote ma la partecipazione è individuale e 'per teste'?

Il titolare effettivo delle persone giuridiche private, iscritte nei registri di competenza, è individuato cumulativamente nel fondatore (ove in vita), nei beneficiari quando individuati o facilmente individuabili e nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (art. 20, c. 4, dlgs n. 231/07). Non rileva il profilo del possesso delle 'quote' di partecipazione.

18. In base al criterio residuale previsto dall'art. 20 c. 5 del d. lgs. 231/2007, il direttore generale e gli altri direttori (direttore risorse umane, direttore contabile ecc.) possono essere considerati titolari di poteri di direzione della società e quindi titolari effettivi, anche se non figurano nella visura camerale?

I direttori generali con ampie deleghe, così come i dirigenti apicali con ampie deleghe, possono essere individuati titolari effettivi anche se non risultano iscritti nel registro delle imprese. E' utile ricordare che l'amministratore che firma il modello TE e comunica i titolari effettivi della società di capitali da lui amministrata utilizzando il cd. 'criterio residuale' è

tenuto al rispetto delle previsioni contenute nell'art. 20 c. 6 d. lgs. n. 231/2007, secondo cui "I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate al fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di Individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo".

19. Le società fallite o sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o concorsuale devono presentare la comunicazione del titolare effettivo?

Le società fallite o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale o concorsuale sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo, utilizzando i criteri generali previsti dall'art. 20 c. 2, 3 e 5 del d. lgs. 231/2007. Ciò premesso, si può ritenere che curatore fallimentare sia legittimato all'adempimento in quanto è identificabile come "esecutore", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p), del d.lgs. 231/2007 ovvero come "soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".